



COMUNE DI PRIMALUNA
Provincia di Lecco

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA CARALETTA.**

Sommario

- ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI
- ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO, FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 3 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE
- ART. 5 – CANONE
- ART. 6 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
- ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA E CUSTODIA
- ART. 9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- ART. 10 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
- ART. 11 – PUBBLICITÀ
- ART. 12 – RINNOVO, PROROGA E VARIAZIONI
- ART. 13 – ESECUZIONE D'UFFICIO
- ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
- ART. 15 – PENALITÀ
- ART. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
- ART. 17 – CAUZIONE
- ART. 18 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA
- ART. 20 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

L'Ente appaltante è il Comune di Primaluna (Lc).

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO, FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Primaluna, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31/03/2026, in qualità di soggetto proprietario del centro sportivo comunale in via Caraletta, intende affidare in concessione la componente sportiva del centro per le finalità sportive cui la struttura è destinata.

Il contratto, oggetto di affidamento, viene qualificato come concessione ai sensi degli articoli 29 – 57 – 71 – 108 – 176 del D.Lgs n.36/23.

L'impianto sportivo oggetto di concessione è il seguente, come indicato nell'allegato grafico:

- N.3 campi da tennis scoperti;
- N.1 campo da tennis coperto;
- N.2 campi da padel coperti in fase di realizzazione;
- N.1 spogliatoio;
- Impianti illuminazione;
- Tribunette;
- Spazio per attività polivalenti di carattere sportivo.

L'impianto sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario; a tal fine i partecipanti dovranno compiutamente prenderne visione. Il Concedente assume l'onere di sostituzione della caldaia del campo da tennis coperto.

L'appalto consiste nell'affidamento, mediante concessione di servizi, della gestione economica e funzionale, della manutenzione e dell'esecuzione di eventuali lavori di migliorie per la riqualificazione delle strutture descritte.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate per la durata della concessione.

Si precisa che per gestione funzionale si intende l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento della struttura, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché la vigilanza sugli accessi per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti.

Con l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto interessato, l'Ente Concedente persegue la finalità di individuare un soggetto in grado di garantirne un utilizzo ottimale e favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Concessionario, nel corso della attività di gestione, ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità, garantendo l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva da un punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico.

ART. 3 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione viene stimato in **€ 60.000,00 (euro sessantamila/00)** come corrispettivo potenziale dei servizi oggetto della concessione.

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla formale consegna dell'impianto e fino alla data in cui scadrà di pieno diritto di gestione.

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente alla stipula della Convenzione si procederà alla consegna del Campo sportivo in argomento mediante apposito verbale redatto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

L'amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della

concessione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per straordinari motivi di pubblica utilità.

ART. 4 – TARIFFE E INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal concessionario e comunate all'Amministrazione Comunale.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questi introiterà per la gestione dell'impianto, che dovranno essere utilizzati a copertura delle spese, ed in particolare:

- a) I proventi delle attività e dei servizi;
- b) Le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dalle singole società/associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso;
- c) I proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo;
- d) I proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

ART. 5 - CANONE

Il Concessionario dovrà versare al Comune di Primaluna un canone annuo, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara, in due rate semestrali posticipate.

Ai fini dell'offerta economica l'importo di riferimento è fissato in € 60.000,00 (euro sessantamila /00), per l'intero periodo.

Il concessionario è tenuto alla stipula, prima della convenzione, di adeguata polizza fidejussoria che garantisca anche il pagamento del canone per tutta la durata dell'affidamento in gestione.

ART. 6 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il Concessionario si impegna a:

- Eseguire le opere eventualmente proposte nell'offerta tecnica;
- Mettere a disposizione la struttura sportiva a favore di altri soggetti almeno 4 pomeriggi all'anno per finalità di promozione pubblica.

Nell'erogazione dei servizi in oggetto il Concessionario dovrà seguire criteri di eguaglianza, equità, cortesia.

Nessuna discriminazione dovrà essere compiuta e particolare attenzione dovrà essere riservata alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

Gli ambienti devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti.

Spetta al concessionario pertanto garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti, interni ed esterni, oggetto di concessione. In particolare, il concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale, comprese quelle attinenti ad emergenze sanitarie nazionali.

Il Concessionario presenterà annualmente all'amministrazione comunale il "Programma Annuale di Gestione Operativa" relativo all'anno successivo, che consiste nella relazione delle attività in programma.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna:

- a) Ad eseguire quanto previsto:
 - I. Nel presente Capitolato Prestazionale con particolare riferimento a quanto descritto e previsto al successivo art. 10;
 - II. Nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e nel contratto, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che verranno emanate nel corso della durata del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività e, pertanto, lo stesso non potrà avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell'Ente;

- b) A mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- c) A curare i servizi essenziali alla funzionalità (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, etc.) degli ambienti oggetto di concessione;
- d) A concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- e) Alla sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto sportivo;
- f) Alla manutenzione ordinaria e delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo;
- g) Al pagamento di tasse e imposte di esercizio, oneri per le utenze elettriche e per l'alimentazione delle caldaie;
- h) A consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, a fronte di sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

Il Concessionario dovrà altresì farsi carico dei seguenti oneri:

- 1) Spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- 2) Conduzione degli impianti tecnologici con personale specializzato, ovvero ricorrendo ad aziende idonee;
- 3) Rispettare tutte le norme di legge sia relative alla capacità di pubblico che di utenza;
- 4) Provvedere nei tempi prescritti all'intestazione delle autorizzazioni amministrative, al loro rinnovo, all'acquisizione dei nulla osta per tutte le attività soggette;
- 5) Curare l'adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 integrato dal D. Lgs. n. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- 6) Nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza relativamente all'attività sportiva svolta, il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto.

ART. 8 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA E CUSTODIA

Il Concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature, è del Concessionario.

ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria, elencata ai punti che seguono, spetta al gestore ed è obbligatoria per tutti i locali, gli spazi esterni e gli impianti.

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere specificamente:

- Alla riparazione e mantenimento del campo da gioco e degli spazi esterni ad esso;
- Alle necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili ed attrezzistica del campo da gioco (reti, tiranti, panche ecc.);
- Alla pulizia per il decoro e l'igiene di tutti i servizi e le docce installate negli spogliatoi;
- Alla riparazione e/o sostituzione se necessario di rubinetterie, docce, lavandini, scaldabagni, attrezzature e tubazioni dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di scarico;
- Alla riparazione e/o sostituzione di serrature e vetri degli infissi interni ed esterni;
- Alla manutenzione ed adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, cassette derivatrici e cavi e cavetti elettrici, salvavita, magnetotermici e lampade di emergenza e di sicurezza, valvole e apparecchi illuminanti interni ed esterni; alla verifica degli impianti di messa a terra;
- All'espurgo periodico di pozzi, pozzetti, fosse biologiche, caditoie, griglie e tubazione e raccordi di scarico dei reflui
- Alla manutenzione del manto in erba artificiale.

Il Concessionario deve predisporre uno specifico "Programma di Manutenzione", da esibire all'Amministrazione ad ogni sua richiesta, con l'indicazione degli interventi di manutenzione effettuati.

L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento dell'impianto sportivo in efficienza.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le opere di manutenzione straordinaria, non derivante dal cattivo uso e gestione da parte del concessionario, restano a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Il Concessionario dovrà realizzare eventuali interventi di miglioria secondo quanto comunicato in sede di gara.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei luoghi oggetto di concessione in forma sonora e visiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Qualsiasi struttura ed impianto che il concessionario intende installare per la pubblicità visiva (ad esempio, tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio comunale. Restano a carico del concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità.

ART. 12 – RINNOVO, PROROGA E VARIAZIONI

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al concessionario di prorogare la durata della concessione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga, per un periodo massimo di sei mesi, sarà comunicata al concessionario mediante atto scritto prima della scadenza contrattuale.

ART. 13 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far

eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, rivalendosi sul concessionario per le spese sostenute.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

La concessione non potrà essere ceduta a terzi soggetti pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi maggiori danni accertati.

ART. 15 – PENALITÀ

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato, del bando di gara o del contratto, il Comune procederà alla contestazione formale degli addebiti. Al Concessionario è assegnato un termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione per presentare eventuali giustificazioni. In caso di accertata violazione, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna contestazione. Resta salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione anticipata del contratto:

- a) Con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
- b) Unilateralmente, con provvedimento di revoca, disposta mediante atto motivato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - o Per motivi di pubblico interesse;
 - o Per inadempimento degli obblighi assunti in sede di candidatura o venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione di punteggi in sede di gara;
 - o Quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
 - o Quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
 - o Quando il Concessionario o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - o Per sospensione o mancata effettuazione della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà del concessionario;
 - o Quando il Concessionario sia colpevole di frode;
 - o Quando vi siano gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa dei servizi, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
 - o Quando risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difformi le polizze assicurative richieste dal presente atto.

La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata mediante PEC ai sensi di legge. Al concessionario spetta un termine, compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dieci (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota di contestazione, per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora l'Amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

È prevista per il Concessionario la facoltà di recedere il contratto nei modi e termini disciplinati dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo preavviso scritto di almeno n. 6 (sei) mesi. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa.

La cauzione sarà vincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi.

Il Concessionario solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto il Concessionario in particolare:

- Risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- Esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;
- Esonera l'Amministrazione Comunale, in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito, da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la copertura di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in caso verso terzi, con idonei massimali unici per sinistro, per persona e per danni a cose dovuti anche a incendio e/o furto. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

ART. 19 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) il Concessionario:

- È tenuto a dotarsi e ad aggiornare periodicamente il Piano di Sicurezza e valutazione dei rischi per l'uso degli impianti ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- Nomina il Responsabile della sicurezza nonché i soggetti incaricati ad operare negli impianti stessi, provvede alla formazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- Assume tutti gli oneri e le responsabilità inerenti e derivanti dalla funzione svolta;
- Si assicura che gli utilizzatori degli impianti, ciascuno per la propria responsabilità, siano in regola con il piano di sicurezza e valutazione dei rischi per le attività svolte.

ART. 20 – RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite con il benessere dell'Amministrazione, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

Il Concessionario si impegna a restituire l'impianto sportivo al termine del periodo di concessione nel medesimo

stato di consistenza e/o con le migliori nel frattempo intervenute; con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o corrispettivo a carico dell'amministrazione, anche per eventuali investimenti non interamente ammortizzati. Eventuali danni apportati comportano l'obbligo del ripristino dello stato di efficienza e del risarcimento del danno. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Si procederà allo svincolo della cauzione prestata successivamente al certificato di verifica di conformità finale, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie viene espressamente escluso il deferimento al collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze alla giurisdizione del giudice competente.

Foro competente è il Tribunale di Lecco.

ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente capitolato d'appalto. Per quanto non espressamente precisato, si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi e dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.